



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **54**

Del **21/12/2023**

Oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1) MOSCHELLA FILIPPO	Presente	2) MENGARELLI ALESSANDRO	Presente
3) FABIANI BARBARA	Presente	4) BALDINI PIETRO	Presente
5) MICHELINI MAURO	Presente	6) STRAZZARI SANDRA	Presente
7) ANTONELLI LUCIA	Presente	8) OLIVIERI DANILO	Assente
9) DUBBINI MICHELA	Presente	10) BUGLIONI FABIA	Presente
11) MARINELLI ROBERTO	Presente	12) BABINI PAOLA	Presente
13) MISITI GIUSEPPE	Assente	14)	Assente

Presenti : **11** Assenti: **2**

Presiede il Sig. Dott. Filippo Moschella

Assiste il Segretario Comunale Avv. Alessio Maria D'Angelo

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

Il Presidente

F.to Dott. Filippo Moschella

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Alessio Maria D'Angelo



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha disposto l'abrogazione dell'imposta unica comunale (IUC), sopprimendo la Tasi e riscrivendo la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) lasciando inalterate le disposizioni della precedente IUC solamente con riferimento a quelle afferenti alla Tari;

Visto in particolare, le norme di dettaglio dell'IMU, di cui ai commi dal 730 al 738 della citata legge di bilancio 2020;

Considerato che il comma 780 ha lasciato in vigore le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1 comma da 161 a 169 della legge n. 296/2006;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imu in ragione delle citate modifiche normative

Vista la delibera di Consiglio n. 9 del 17/03/2023 con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta per l'anno 2023.

Visti i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, recanti la disciplina delle aliquote IMU, i quali dispongono che:

1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. a decorrere dall'anno 2022 sono esentati dall'IMU i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. a decorrere dal 2022 limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione all'aliquota IMU nella misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019, fino ad un massimo dell'1,4 per cento, applicata in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) può essere solo ridotta.

8. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 151 comma 1 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre,

Considerato che:

- l'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;

- il successivo comma 16-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (inserito nel citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34) dispone che:

a) a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili

(TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

b) i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del primo dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

c) in caso di mancanza pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 1, comma 767, della legge 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto:



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della Legge n. 160/2019 con il quale si prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Visto:

il Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019;

Visto:

in particolare il comma 1 dell'art. 7 "Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto e disposizioni transitorie" del Decreto 7 luglio 2023 secondo il quale "L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024.";

Visto:

inoltre, il successivo comma 2 dell'art. 7 del citato Decreto con il quale viene disposto che "Al solo fine di consentire ai comuni di testare l'applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell'anno 2023 in vista dell'obbligatorietà a decorrere dall'anno di imposta 2024.";

Constatato che durante la fase di sperimentazione dell'applicazione informatica, avviata dal MEF a metà ottobre, i Comuni avevano riscontrato alcune criticità, tra cui l'assenza di fattispecie impositive finora regolamentate;

Visto:

l'emendamento approvato in Senato al DDL di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del D.L. n. 132/2023 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.", con il quale viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imu in ragione delle citate modifiche normative

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17 marzo 2023 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2023; Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile;

Visto il favorevole parere contabile formulato dal Resp. Uff. Contabilità;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 7 votanti:

- voti favorevoli	n.	8
- voti contrari	n.	-
- astenuti	n.	3 Buglioni - Babini - Marinelli

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2023 prop. n. 26356



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

2. di confermare per l'anno 2024, nel rispetto della disciplina sopra richiamata le aliquote IMU approvate per l'anno 2023 con la citata deliberazione consiliare n. 9 del 17.03.2023 come qui di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	4
– FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	esenti
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	esenti
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti
AREE FABBRICABILI	9
unità immobiliari abitative locate, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste .	9,10
unità immobiliari abitative locate in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota _9,10 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 E SMI.	9,10



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Fabbricati categoria D, esclusi D5, in cui risultino svolte attività purché sia stata presentata regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste.	9
Fabbricati categoria D in cui non risultino svolte attività	10,60
Fabbricati categoria D/5	10,50
Fabbricati categoria C1 C3 C4 in cui che risultano svolte attività purché sia stata presentata regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste.	9
Fabbricati categoria C1 C3 C4 in cui non risultano svolte attività	10,60
unità immobiliari abitative locate a canone concordato a soggetto che vi risieda anagraficamente riduzione di imposta al 75 per cento, purché sia stata presentata regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste.	9,10
unità immobiliari abitative locate a canone concordato a soggetto che non vi risieda anagraficamente riduzione di imposta al 75 per cento, purché sia stata presentata regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste.	10,50
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,50



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

3. di confermare per l'anno 2024 le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" approvate nell'anno 2023 con delibera di Consiglio n. 3 del 17.03.2023:

-per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini indicati dal MEF nella nota del 23 marzo 2021, sugli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, considerando anche il Canone unico.

indi stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 10 Consiglieri presenti di cui 7 votanti votanti

- voti favorevoli	n.	8
- voti contrari	n.	-
- astenuti	n.	3 Buglioni - Babini - Marinel

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Moschella

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Alessio Maria D'Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'*Albo Pretorio Informatico* nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Alessio Maria D'Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

5. Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
6. Si certifica che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Alessio Maria D'Angelo

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n _____ fogli.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Comunale
Avv. Alessio Maria D'Angelo